

**Chiara Buzzacchi**

*Università degli Studi di Milano Bicocca*

## **La traduzione del Digesto diretta da Schipani. Tra interpretazione del testo e formazione del giurista**

ABSTRACT – The Italian translation of Justinian’s *Digest* directed by Schipani should not be regarded as a merely auxiliary scholarly tool, but as a decisive intervention in contemporary Roman law teaching. In a context marked by declining linguistic competence and growing distance from ancient sources, translation becomes a means of reshaping access to the text and of revealing the interpretative nature of legal knowledge. This approach fosters a hermeneutic model of legal education, training students to perceive Roman law not as a static system, but as a historically situated and interpretative legal experience.

Se il diritto romano continuerà ad occupare un ruolo centrale nella formazione del giurista europeo, ciò non dipenderà esclusivamente dall’inestimabile valore storico delle sue fonti, ma discenderà largamente dalla capacità di quelle fonti di interpellare il modo attraverso il quale viene pensato il diritto <sup>1</sup>.

In relazione a questo, la didattica universitaria non è affatto un ambito neutro; al contrario essa è un luogo di produzione del sapere giuridico ed è chiamata a mettersi in gioco, perché si colloca oggi in una forte tensione strutturale tra l’esigenza di accesso diretto alle fonti e la progressiva riduzione delle competenze linguistiche degli studenti.

In tale prospettiva, la traduzione italiana dei *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae*, sotto la direzione di Sandro Schipani e ormai giunta alla pubblicazione

---

<sup>1</sup> A questo proposito, interessanti sono state le opinioni di pratici del diritto (avvocato, magistrato, notaio) rispetto alla utilità nelle professioni forensi del diretto confronto con i frammenti dei giuristi tradotti in italiano, espresse nel convegno organizzato da Iole Fagnoli, *Il Digesto di Giustiniano. Una lingua del diritto senza tempo*, Milano, 16 gennaio 2026, volto alla presentazione della traduzione in lingua italiana dei *Digesta*, diretta da Sandro Schipani, dal quale queste note traggono ulteriori spunti di riflessione.

dei volumi VI.1 (libri 37-40) e VI.2 (libri 41-44) a cura di Aldo Petrucci, Antonio Saccoccio, Alessandro Cassarino e Michele Pedone<sup>2</sup>, lungi dal rappresentare un frutto, importante sì, ma tradizionalmente percepito come tutto sommato ancillare rispetto agli studi tradizionali della romanistica, viene a costituire viceversa il compimento di un'impresa culturale, che incide profondamente sulla forma stessa dell'esperienza giuridica e si pone quale scelta metodologica della trasmissione di una conoscenza basata sulle fonti.

Tradurre in lingua italiana il diritto romano consacrato nelle Pandette significa infatti decidere, parola per parola, concetto per concetto, come esso possa oggi essere compreso, insegnato e infine impiegato in funzione di modello logico e concettuale, quale paradigma di metodo per una scienza giuridica nel suo complesso. Da applicare a una società, quella contemporanea, ove, per riprendere le parole di Capogrossi Colognesi, è stata attribuita dal Novecento «onnipotenza alla legge»<sup>3</sup> cui ha però «corrisposto in forma abbastanza generalizzata una radicale svalutazione della legge stessa», dando luogo a una «contraddizione, insomma, che ci lascia il sospetto che si abbia a che fare con sintomi di una crisi molto profonda delle nostre società ingenerati anzitutto dalla loro incapacità di riconoscere la specificità degli strumenti di cui esse dispongono e i limiti derivanti dalla loro stessa funzione»<sup>4</sup>.

Per restare in prima battuta agli studi romanistici, si può concordare che la traduzione dei testi sia stata a lungo considerata un'attività implicita rispetto alla critica testuale, all'esegesi dogmatica o alla ricostruzione sistematica.

Tale giudizio si rivela oggi riduttivo e fuorviante, sulla base della necessaria premessa che occorre partire dalla didattica universitaria del diritto romano. Sappiamo che, salvo casi eccezionali, uno studente di giurisprudenza oggi non solo non è in grado di comprendere un testo in latino, ma anche i pochi termini latini indispensabili, per esempio nel corso istituzionale, costituiscono spesso un alibi per marcare una fastidiosa alterità, una distanza incolmabile.

Ecco allora che l'introduzione sistematica della traduzione nella didattica del diritto romano, specie nei corsi avanzati, può essere non un semplice strumento di ausilio, ma un metodo che rende evidente il problema centrale del diritto: il suo essere interpretazione.

Questo modifica profondamente la forma della conoscenza giuridica e l'approccio ad essa.

Il ricorso alla traduzione, disponibile a tutti anche online, con il testo latino a

---

<sup>2</sup> Rispettivamente, Pisa, Pisa University Press, 2024; Torino, Giappichelli, 2025. Si veda anche S. Schipani, *Premessa*, in *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione*, I, 1-4, a cura di S. Schipani, Milano, 2005, p. VII ss.

<sup>3</sup> L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Le vie del diritto romano*, Bologna, 2023, p. 258.

<sup>4</sup> *Op. cit.*, p. 259.

fronte per la consultazione contrastiva degli archivi digitali bilingue, rende lo studente non più soltanto il destinatario di un sistema teorico già costruito, ma lo pone di fronte al processo attraverso il quale il significato giuridico è prodotto.

La traduzione non chiude il testo, ma al contrario lo apre al dibattito interpretativo. Diventa così un laboratorio epistemologico, che permette al discente, guidato, di cogliere il carattere storico, controversiale e interpretativo del diritto tramandato dai giuristi, aspetto quanto mai essenziale nella preparazione del giurista e spesso invece ampiamente obnubilato<sup>5</sup>.

La traduzione giuridica non costituisce, come del resto nessuna traduzione, una mera trasposizione linguistica<sup>6</sup>, ma è, al contrario, un autentico atto di interpretazione, di costruzione e di contestualizzazione del senso giuridico<sup>7</sup>.

Da un lato, la scelta metodologica dell'uso della prudente traduzione diretta da Schipani non si limita a rendere accessibili i frammenti dei giuristi romani. Non si riduce a renderne possibile e perfino piacevole una lettura fluida degli interi titoli giustiniani, cosicché chiunque possa giungere ad apprezzare, pur attraverso la voce dell'imperatore, ciò che Mantovani, a proposito della letteratura giuridica ha qualificato «la bellezza della precisione: lo stile dei giuristi»<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> In fondo, la «traduzione» del diritto è per così dire la sua condizione «normale», anche quando i termini restano gli stessi, ma passano da un ordinamento all'altro, come insegna P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Bari-Roma, 2017, che, tra l'altro, si apre con l'avvertenza, data l'attuale difficoltà di approccio dello studente, della necessità, da lui accolta, di accompagnare alla fonte latina la traduzione in italiano.

<sup>6</sup> La questione è ben nota fin dall'antichità, si veda per esempio M. BETTINI, *Vertere. Un'antropologia della traduzione nella cultura antica*, Torino, 2012, p. 32 ss. sulle configurazioni culturali del tradurre, attività indicata, a partire da Cicerone, con il verbo *transfero* (portare al di là), cui si riconnette il sostantivo *translatio*, nel significato sia di traduzione sia di metafora, mentre si attribuisce al nome *transductio* il senso della metonimia. Si legge infatti nel *De oratore* 3.167: *Sumpta re similia verba illius rei propria deinceps in rem aliam, ut dixi, transferuntur. Est hoc magnum ornamentum orationis, in quo obscuritas fugienda est; etenim hoc fere genere fiunt ea, quae dicuntur aenigmata; non est autem in verbo modus hic, sed in oratione, id est, in continuatione verborum. Ne illa quidem transductio atque immutatio in verbo quandam fabricationem habet [sed in oratione]: Africa terribili tremet borrida terra tumultu; [pro Afris est sumpta Africa,] neque factum est verbum, ut "mare saxifragis undis"; neque translatum, ut "mollitur mare"; sed ornandi causa proprium proprio commutatum: desine, Roma, tuos hostis ... et testes sunt campi magni ... Gravis est modus in ornatu orationis et saepe sumendus; ex quo genere haec sunt, Martem belli esse communem, Cererem pro frugibus, Liberum appellare pro vino, Neptunum pro mari, curiam pro senatu, campum pro comitiis, togam pro pace, arma ac tela pro bello.*

<sup>7</sup> Ricordo qui la passione per le fonti del mio Maestro F. Gnoli, che aveva con entusiasmo aderito al progetto di Schipani e fornito una prima versione di D. 38.9-10. Sulle potenzialità della traduzione del Digesto, rinvio qui al contributo dello stesso S. SCHIPANI, *Rileggere i Digesta. La traduzione, uno strumento per la didattica?*, in *Index*, 36, 2008, p. 21 ss.

<sup>8</sup> Cfr. D. MANTOVANI, *La letteratura invisibile. I giuristi scrittori di Roma antica*, Bari-Roma, 2024, p. 34 ss.

Dall'altro lato infatti essa riformula e rende possibile la intelligibilità concettuale.

Stimola la curiosità critica degli studenti, non annulla la distanza con gli antichi, ma, al contrario, la rende misurabile e spesso incentiva una progressione nella scienza giuridica, specie laddove mostra, anche attraverso i dualismi di comprensione, le *sliding doors* imboccate, che hanno portato, per esempio, al sistema attuale dei contratti o al regime *della* proprietà, per non parlare della ricchezza della stessa prospettiva dell'*actio* romana, smarrita di fronte a un sistema di diritti soggettivi

Ecco che la traduzione si fa introduzione nei meccanismi stessi del processo creativo giurisprudenziale e diventa un terreno fertile per filologia e dogmatica, storicità del testo e attualità (o inattualità) del concetto giuridico.

Essa mostra, in altri termini, la dinamicità del diritto contro a una sua visione prettamente statica. Avvicina la *cupida legum iuventus* al significato dell'attività del giurista, perché i titoli del Digesto diventano chiaramente rappresentativi dell'intreccio strutturale tra lingua tecnica, prassi e razionalità giuridica, dando origine a una struttura di senso autonoma e storicamente determinata, in cui la testualità del diritto romano, inseparabile dalla natura casistica e dalla sua propria modalità discorsiva, precede, talora resiste alla sistematizzazione dogmatica moderna e, soprattutto, fa intuire possibilità ulteriori, rispetto alle nuove esigenze sociali e impedisce che il diritto romano venga assorbito senza residui nella dogmatica civilistica moderna o ne venga percepito quale curiosa premessa antiquaria.

Ci si potrebbe chiedere se la dimensione filologica non rischi di andare perduta, se la lingua italiana non finisca con il sostituire il testo latino. Ma la prudenza e il rigore nelle scelte dei traduttori consentono di escluderlo, perché la lettura di questa traduzione si situa non quale vicaria della fonte, ma come un vero ponte di collegamento che conduce alla fonte e alle sue sfaccettature, non quale mero strumento tecnico di conoscenza, ma come forma di un metodo.

Il suo rilievo sul piano didattico non è offerto dalla mera attenuazione delle difficoltà di testi ormai ostici, ma al contrario consiste nel rendere esplicita la complessità e il rigore del pensiero giuridico. Essa non semplifica il diritto romano, bensì ne riorganizza l'accesso, consentendo allo studente di confrontarsi fin dall'inizio con la dimensione interpretativa e storica del diritto e avvicina alla comprensione critica del diritto quale prodotto storico e linguistico.